

## **Cass., civ. sez. II, del 8 aprile 2016, n. 6931**

1.1 – Il motivo è destituito di fondamento.

1.1.1 - Avuto riguardo alla doglianza secondo cui si sarebbe formato, con riferimento al criterio da adottare nella divisione del magazzino residuo, un giudicato (esterno implicito), rappresentato dal criterio sulla base del quale è stata operata l'assegnazione dei lotti nella divisione principale, è sufficiente richiamare proprio i principi affermati dalla sentenza (peraltro risalente) di questa Corte invocata dalla ricorrente.

E' vero, infatti, che quest'ultima ha statuito che la porzione residua da dividere nel secondo giudizio va determinata, salvo patto contrario, attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale; ma è altrettanto vero che tale regola iuris trova applicazione solo qualora la divisione, per volontà delle parti, abbia ad oggetto solo alcuni dei beni del patrimonio comune, nel qual caso ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1145 del 24/03/1977).

Nella fattispecie in esame, invece, la mancata ricomprensione del magazzino tra i cespiti da ripartire in occasione della prima divisione giudiziale, non riconducibile ad un accordo tra le stesse intercorso, di cui manca qualsiasi prova.

1.1.2 - in proposito, va ricordato che il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando (ed è il caso di specie), essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Sez. 2, Sentenza n. 573 del 12/01/2011; Sez. 2, Sentenza n. 10220 del 29/11/1994). In definitiva, la divisione parziale tra comproprietari è ammissibile quando essi vi consentano o quando formi oggetto di domanda giudiziale che nessuna delle parti estenda, chiedendo la trasformazione, in porzioni concrete, delle quote dei singoli comproprietari sull'intero asse (Sez. 2, Sentenza n. 1086 del 19/05/1967).